DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001187	**12/06/2026**

OGGETTO: A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 4798/2024 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001377 DEL 03/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 38 (trentaotto) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 11/06/2026 16:24 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 11/06/2026 18:03* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 12/06/2026 11:13 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 12/06/2026 09:51* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/06/2026 11:19
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	**A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 4798/2024 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale e della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che il dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione), ha promosso ricorso rubricato al R.G. n. 5010/2022 dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro chiedendo di accertare l'illegittimità dei contratti di collaborazione autonomi a progetto dal 17/05/2000 al 16/04/2008; la riqualificazione di essi quali rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di dirigente psicologo con conseguente condanna della ASL intimata al pagamento delle differenze retributive maturate nonché il risarcimento dei danni consequenziali;

Preso atto che il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n° 4798/2024 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda promossa del dipendente ha accolto parzialmente il ricorso e per effetto: condanna la ASL BA al pagamento, in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate, nel periodo dal 17/05/2000 al 16/04/2008, fra quanto percepito nel corso del rapporto e quanto previsto per l'attività di dirigente medico come da CCNL della sanità pubblica per complessivi €. 36.794,53 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, €. 37.831,84 a titolo di TFR maturato oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, ed €. 27.052,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge in conformità ai conteggi contenuti nell'elaborato peritale in atti depositato dal CTU nominato, nei termini di cui in motivazione; nulla può essere riconosciuto in relazione ai contributi previdenziali, sia perché vi sarebbero dubbi circa il difetto di giurisdizione (in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, anche sul versante del risarcimento danni per contribuzione prescritta, trattandosi di giurisdizione esclusiva), sia perché parte ricorrente risulta aver omesso l'evocazione in giudizio dell'Inps;

Vista la nota del 08/04/2026 prot. n. 29327/2026, con la quale la Struttura Burocratico Legale della ASL, ha comunicato l'esecuzione della stessa;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n° 4798/2024 e di corrispondere al dipendente la somma complessiva di €. 124.697,00 (di cui €. 36.794,53 per differenze retributive ed €. 6.830,78 per interessi su

differenze retributive; €. 37.831,84 a titolo di TFR maturato ed €. 9.438,29 per rivalutazione su TFR; €. 27.052,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, €. 6.749,06 per rivalutazione su indennità sostitutiva ferie), allo scopo di evitare gli ulteriori aggravi di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

a) di prendere atto della Sentenza n. 4798/2024 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;

b) di dare esecuzione alla Sentenza suddetta, mediante la corresponsione al dipendente dell'importo di **€. 124.697,00**;

c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a €. 124.697,00 (di cui €. 36.794,53 per differenze retributive ed €. 6.830,78 per interessi su differenze retributive; €. 37.831,84 a titolo di TFR maturato ed €. 9.438,29 per rivalutazione su TFR; €. 27.052,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, €. 6.749,06 per rivalutazione su indennità sostitutiva ferie, il tutto per il periodo dal 17/05/2000 al 16/04/2008) è così rilevato in contabilità generale:
 - conto 230.120.00005 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" per complessivi €. 124.697,00, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2022;
 - conto 764.110.00020 "Altri ricavi e proventi" per complessivi €. 20.303,00;

d) di dare atto che la liquidazione suddetta sentenza avverrà, come disposto nella stessa, senza il riconoscimento in relazione ai contributi previdenziali, sia perché vi sarebbero dubbi circa il difetto di giurisdizione (in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, anche sul versante del risarcimento danni per contribuzione prescritta, trattandosi di giurisdizione esclusiva), sia perché parte ricorrente risulta aver omesso l'evocazione in giudizio dell'Inps;

e) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;

f) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - alla dipendente per il tramite dell'avv. M. G.;
 - all'ufficio trattamento economico e all'ufficio pensioni;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2022	124.697,00
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2026	20.303,00

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260001377 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001187 DEL 12/06/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	*Firmato digitalmente il 03/06/2026 17:29*
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	*Firmato digitalmente il 09/06/2026 14:56*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 10/06/2026 10:34*